

Allegato 2

FAQ Domande Frequenti

1) Quali sono i contatti stretti da inserire sul portale Emercovid-scuole?

Sono considerati contatti stretti di caso **gli studenti dell'intera classe e i docenti di classe/sezione delle scuole dell'infanzia , asili nido e scuole primarie presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi o l'effettuazione del tampone**; come previsto dalla nota regionale del 17.03.2021 spetta all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di riferimento dare diverse disposizioni ai referenti COVID estendendo la ricerca dei contatti fino a 14 giorni prima del riscontro di tampone positivo/inizio sintomi del soggetto COVID+. Tale potenziamento delle misure preventive è previsto nel caso fosse valutato un rischio di circolazione varianti/ diagnosi di caso accertato con variante all'interno del contesto scolastico.

Il personale della scuola secondaria di primo e secondo grado che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso **a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell'esposizione.**

2) Quanto dura l'isolamento per i contatti stretti scolastici?

Se uno studente risulta positivo al Covid-19, i contatti stretti vengono posti in quarantena.

Gli alunni della classe in cui si verifichi un caso accertato COVID 19 positivo, saranno posti in quarantena per 14 giorni dal giorno dell'ultimo contatto, e **rientrano a scuola o dopo 14 giorni senza esecuzione di tampone o dopo referto negativo di tampone molecolare eseguito dal 10° giorno.**

L'esecuzione eventuale di test antigenici rapidi o tampone molecolare prima del 10° giorno su indicazione del MMG/PLS per situazioni di particolare vulnerabilità, non esenta dal proseguire la quarantena come sopra descritto.

Resta inteso che in caso di insorgenza di sintomi durante la quarantena sarà cura del PLS/MMG richiedere con urgenza un tampone molecolare diagnostico; il curante inoltre potrà considerare eventuali specifiche situazioni sanitarie dell'assistito e/o del suo nucleo familiare meritevoli di valutazione diagnostica precoce.

3) Quali sono le indicazioni per il rientro in comunità in caso di alunni/personale scolastico contatto stretto di familiari conviventi positivi?

Come indicato dalla circolare ministeriale del 12.10.2020 i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia con un test molecolare negativo effettuato dal decimo giorno.

La riammissione in collettività di alunno contatto stretto dei familiari è possibile o con attestazione di idoneità alla riammissione in comunità rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dal Medico di Medicina Generale (MMG) o con la presentazione alla scuola della certificazione di quarantena fiduciaria dell'alunno (che riporta le date del periodo di sorveglianza) rilasciata da ATS alla famiglia.

4) Cosa si intende per caso positivo a lungo termine?

Per quanto riguarda i soggetti positivi a lungo termine dopo 21 giorni di isolamento dalla data del primo tampone, se asintomatici da almeno una settimana, possono rientrare in comunità a seguito di **attestazione di fine isolamento obbligatorio rilasciata dal personale ATS** che segue il soggetto a seguito di valutazione anche della situazione clinica personale.

E' in ogni caso ATS a definire la data di fine isolamento e a rilasciare specifica attestazione di fine isolamento attestando così il venir meno dello stato di contagiosità (come riportato da fonti autorevoli – ECDC - in letteratura scientifica)

5) Chi dispone la chiusura della Scuola?

Sulla base di un parere espresso dal DIPS a seguito di analisi dell'andamento epidemiologico all'interno di ogni plesso scolastico, il Sindaco è l'autorità sanitaria deputata a ordinare con specifico atto la sospensione temporanea delle attività in presenza.

6) Alunni/Docenti già casi COVID 19?

Se un soggetto già guarito da COVID 19 risulta essere contatto stretto di caso scolastico, vista l'emergenza delle varianti, viene comunque inserito in EMERCOVID per le misure di Quarantena.

Se la pregressa infezione da Sars CoV2 è recente (avvenuta nei 90 giorni precedenti la nuova positività) è facoltà dei genitori chiedere la rivalutazione del provvedimento a Scuole Insubria per i soli effetti sulla restrizione della vita sociale extrascolastica.

7) A scuola chiusa il referente COVID deve segnalare i contatti stretti scolastici?

Sicuramente sì, in quanto le misure di quarantena attivate si riferiscono non solo alla frequenza scolastica, ma anche alla normale vita sociale e comunitaria.

8) E' obbligatorio l'uso delle mascherine a scuola? A partire da che ordine di scuola?

Il Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 124 del 8 novembre 2020, ha confermato l'uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento **a partire dalla scuola primaria**, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Si veda in tal proposito la nota ministeriale n. 1994 del 9 novembre 2020 con le indicazioni in merito all'uso delle mascherine.

Oltre alla mascherina chirurgica, "possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

I bambini che compiranno 6 anni nel 2021 e che frequentano la scuola dell'infanzia non devono obbligatoriamente indossare la mascherina alla scuola dell'infanzia. La sopra citata nota del Ministero infatti specifica che l'indicazione viene data a partire dalla scuola primaria.



9) Quali sono le misure che è possibile adottare se un alunno è impossibilitato ad indossare la mascherina?

In ottemperanza alle diverse disposizioni normative e indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute, dell'Istituto di Superiore di Sanità (IIS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), per garantire la tutela degli alunni con fragilità, tale condizione è attestata dal MMG/PLS.

In particolare, PLS e MMG potranno evidenziare:

- la presenza di fragilità che li pone a maggior rischio, anche non connesse a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'indicazione di misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2.
- l'impossibilità di indossare la mascherina;
- eventuali allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti;

Particolare attenzione va posta agli alunni che non possono indossare la mascherina o che non sono nelle condizioni di adottare una completa ed efficace igienizzazione delle mani.

Verso questi alunni deve essere attuata da parte della scuola, in sinergia con la famiglia e con gli altri componenti della rete, uno specifico percorso educativo, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza dell'alunno, al fine di favorire comportamenti protettivi come:

- evitare di toccare fisicamente i compagni,
- evitare di toccarsi naso-bocca-occhi con le mani non igienizzate,
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o usando un fazzoletto di carta che poi deve essere immediatamente eliminato in contenitore chiuso.

Nel caso in cui il personale non possa garantire il distanziamento nelle sue attività didattiche e di sostegno, può essere previsto l'utilizzo, oltre la consueta mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di protezione (c.e. guanti in nitrile e/o dispositivi per occhi e mucose.)

La valutazione specifica del singolo caso (es. particolarità logistiche, tecniche e strutturali) rientra nelle autonomie dell'ente e dei professionisti (tra cui RSPP) che vi collaborano per l'organizzazione della ripresa in sicurezza dei servizi.

10) Le misure di sanificazione quando si applicano?

In generale la scuola deve mantenere elevato lo standard di sanificazione continua degli ambienti scolastici come da specifici protocolli interni. Il riscontro di un caso di COVID positività richiede la pronta attuazione di un intervento di profonda sanificazione degli ambienti frequentati dal caso. Si tratta comunque di interventi che, di norma, non richiedono la chiusura della scuola.

11) L'insegnante già vaccinato con una dose di vaccino può essere esentato dalle misure di sorveglianza previste a seguito di contatto stretto con alunno o collega positivo?

No, in tal caso si applicano le medesime misure di sorveglianza previste per i docenti non vaccinati in quanto la vaccinazione se non completa con due dosi non garantisce un'ottimale protezione. Anche se eseguite entrambe le dosi di vaccino si deve tenere conto che la vaccinazione previene le forme gravi di malattia COVID, ma non necessariamente l'infezione da SARS CoV-2 e quindi non si può escludere che il soggetto vaccinato esposto al virus possa comunque, seppur per breve tempo, albergarlo nel naso

faringe e diffonderlo.

12) L'insegnante contatto di caso che può continuare a insegnare è obbligato ad eseguire i tamponi di controllo?

Solo se sottoposto alla sorveglianza attiva disposta dall'autorità sanitaria locale sotto la responsabilità del medico competente con esecuzione dei tamponi nei tempi previsti con esito negativo il docente che si mantiene asintomatico può proseguire la sua attività in presenza. Nel caso non vi fossero le condizioni per attuare la sorveglianza come sopra descritta l'insegnante sarà posto dal medico competente in quarantena domiciliare senza poter continuare le attività in presenza.

13) Quando si ricercano le varianti?

La ricerca delle varianti su tamponi positivi è disposta da ATS in caso di opportunità sulla base dell'analisi del rischio in un determinato contesto scolastico per diffusione del contagio o qualora si registrasse un caso di infezione accertata in un soggetto già vaccinato con due dosi di vaccino. La genotipizzazione è eseguita solo in Laboratori di riferimento regionali autorizzati e può essere tecnicamente effettuata solo su tampone con carica virale elevata. Tale analisi non è immediata richiedendo alcuni giorni di tempo.

14) Se ATS potenzia le misure di sorveglianza per riscontro variante/focolaio arriva all'alunno/docente via cellulare o mail rettifica del provvedimento di quarantena con nuovo appuntamento per il tampone al 14° giorno?

Sì. ATS provvederà a rettificare le indicazioni e l'appuntamento per tampone

15) Nel caso sopra contemplato il tampone al 14° giorno è dovuto per rientrare a scuola?

Sì, in base a quanto indicato dalla Circolare Ministeriale del 31.01.2021 la presenza di determinate situazioni epidemiologiche di rischio nella collettività scolastica determina la necessità di applicazione di misure potenziate di controllo tra cui l'esecuzione di tampone molecolare di fine quarantena al 14° giorno per il rientro in comunità in sicurezza.

16) Alunno contatto di più casi POSITIVI in famiglia: quando è il rientro a scuola?

La valutazione compete al DIPS di ATS, valutando l'effettivo mantenimento delle misure di isolamento nei confronti dei famigliari positivi.

Se non è stata garantita la continuità dell'isolamento, di norma la quarantena viene protratta per un tempo congruo superiore ai 14 giorni, definito dal DIPS.